



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 17 DEL 29/03/2021**

**OGGETTO: *REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA.***

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di marzo, in modalità telematica in videoconferenza, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 16.39, in sessione straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<i>Presente</i>		<i>Presente</i>		
1	CARFAGNINI Nunzio	Presente	14	TOSCA Davide	Presente
2	BOSCO Lucia	Assente	15	MELE Giuseppe	Presente
3	DONATI Giovanni	Presente	16	CRAMAROSSA Fabrizio	Assente
4	SBLENDORIO Marisa	Presente	17	MACINA Bartolomeo	Presente
5	VITRANO Mariarosaria	Presente	18	VITUCCI Simona	Presente
6	CASSANO Emanuele	Presente	19	SILVESTRI Vito	Assente
7	MASTROMARCO Nicole	Presente	20	VASILE Lorenzo	Presente
8	STEA Alessandra	Presente	21	GRAMAZIO Raffaele	Presente
9	CHESSA Antonio	Presente	22	BELLINO Giovanna	Presente
10	SCELSI Vincenzo	Presente	23	CAPUTO Nicola Giuseppe	Presente
11	LINSALATA Michele	Presente	24	LOSOLE Pietro	Presente
12	VENTOLA Antonella	Presente			
13	PANETTELLA Maurizio	Presente			
			25	BONASIA Nicola - <b>Sindaco</b>	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 22. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: DI LELAL DELLA MALVA, LOPEZ, MAURELLI, MONTEBRUNO, PANTALEO, SPIZZICO

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio  
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

*Città di Modugno - CC n. 17 del 29/03/2021*

*Copia*

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'avvocato dell'ente, Cristina Carlucci, la quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

### *“Relazione dell’Assessore al Contenzioso*

#### **Premesso che:**

- il Comune di Modugno, per quanto concerne le attività di natura giuridico – processuale, è dotato dell’Avvocatura interna, quale Servizio *ad hoc* alle dipendenze dirette del Sindaco, la quale provvede, a mezzo del proprio Avvocato interno, Responsabile del Servizio con A.P. ad agire o resistere in giudizio dinanzi alle magistrature civili, penali ed amministrative;
  - nel caso in cui l’Avvocato dell’Ente non possa rappresentare e difendere l’Ente per motivi di incompatibilità, inopportunità, per eccessivo carico di lavoro o, infine, per questioni di particolare rilevanza e complessità che richiedano specifica e particolare competenza è consentito affidare incarichi ad avvocati esterni;
- al fine di disciplinare le modalità e i criteri per il conferimento dell’incarico di patrocinio legale agli avvocati esterni, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione nr.5 del 23/02/2017, ha provveduto all’approvazione del *“Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”* nel testo riportato sotto l’Allegato A della suddetta Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- in esecuzione della richiamata Deliberazione di C.C., con Determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.617/2017 del 30.06.2017 è stato approvato un elenco di avvocati esterni suddiviso nelle seguenti materie previste al comma 2 dell’art.7 del Regolamento *de quo*:

Diritto civile;

Diritto Amministrativo;

Diritto dell’Ambiente;

Diritto del Lavoro;

Diritto Tributario;

Diritto Penale

nell’ambito del quale, nel rispetto dei criteri e principi suddetti, debbano essere individuati, a seconda dell’oggetto e della natura della controversia, gli avvocati del libero foro ai quali conferire l’incarico;

- gli incarichi ad avvocati esterni devono essere conferiti nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione;

#### **Preso atto che:**

- a seguito delle modifiche alla L.n.205/2017, art.1 comma 487, in vigore dal 01/01/2018, veniva modificato l’art.13 bis della legge professionale (Legge 247/2012) il quale al comma 5 definisce **“vessatorie”** le clausole contenute nelle convenzioni di incarico che consistono *“g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte”*;
- ai successivi commi 8 e 10 dell’art.13 bis come da ultimo modificato dall’art.1, co.487, lett.b della Legge 205/2017, tali clausole sono dichiarate nulle, senza possibilità di sanatoria per effetto di specifica approvazione per iscritto ex art.1341 del Codice civile.

#### **Preso altresì atto che:**



**Città di Modugno**

- con propria Deliberazione nr.7 del 24/01/2020 il Consiglio Comunale approvava modifica al “Regolamento comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni” adeguandolo stesso alla intervenuta modifica normativa in ordine alla dichiarazione di nullità delle cd. clausole vessatorie contenute nel citato Regolamento;
- il comma 4 dell’art.10 del Regolamento comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni veniva modificato come segue:  
*“Qualora il Giudice, a seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all’Ente le spese di giudizio, provveda a liquidare una somma, a titolo di compenso professionale, maggiore di quella pattuita in convenzione, tale maggior somma spetta all’Avvocato officiato solamente ove quest’ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell’Ente”.*
- Il suddetto Regolamento comunale veniva altresì adeguato alla normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, (RGPD) sulla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi” nonché alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 e, pertanto anche l’**art.16 – “Riservatezza e trattamento dati personali”**del citato Regolamento veniva modificato.;
- il C.C. con stessa Deliberazione 7 del 24/01/2020 prendeva contestualmente atto del rispetto del vigente Regolamento comunale della normativa in materia di “equo compenso” in base alla quale il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo se proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme al parametri previsti dal Decreto Ministeriale 55/2014 ;

#### **Verificato pertanto:**

- il rispetto del vigente Regolamento comunale dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione per l’affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente agli iscritti all’elenco tenendo conto principalmente dei criteri dell’esperienza maturata in relazione alla materia del contendere risultante dai *curriculum* presentato;
- che l’elemento economico dell’offerta non è determinante nella scelta del professionista;

#### **Dato atto che :**

- nella seduta del 01/12/2020, la scrivente, in qualità di Assessore al Contenzioso, sottoponeva all’attenzione della Giunta Comunale la necessità di apportare nuove modifiche al vigente Regolamento comunale per la gestione del contenzioso in ordine:
  - a. alle materie giuridiche delle sezioni dell’elenco degli avvocati esterni prevedendo l’eliminazione della sezione del diritto ambientale in quanto quest’ultimo non costituirebbe espressione di una giurisdizione ad hoc in quanto compresa nell’ambito della giurisdizione civile, penale o amministrativa e, per l’effetto esclusivamente una specializzazione professionale eventualmente dichiarata nel curriculum dell’avvocato;
  - b. alla procedura di formazione dell’elenco, prevedendo per gli avvocati già inseriti, la sola trasmissione di eventuale curriculum aggiornato per specializzazioni e/o esperienze professionali acquisite *medio tempore*;
- con propria Deliberazione nr. 126 del 01/12/2020, la Giunta Comunale, condividendo la Relazione così argomentata formulava atto di indirizzo favorevole dando, per l’effetto, mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali/Contenzioso della predisposizione di un nuovo schema di “Regolamento comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni”che recepisce le suddette modifiche da sottoporre all’approvazione del Consiglio



Comunale;

**Dato altresì atto che:**

- in esecuzione della Delibera di G.C. nr. 126 del 01/12/2021, il Responsabile del Servizio Affari Generali/Contenzioso ha predisposto nuovo schema di Regolamento ad oggetto : “*Regolamento comunale per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni*” composto da 19 articoli come allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuta** la presente deliberazione meritevole di approvazione;

**Dato atto che** la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti in data 15/02/21 giusto verbale n. 3.

**Visto** l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all’adozione dell’atto in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di delibera per le proprie valutazioni ed approvazione.

Modugno, 12 gennaio 2021

**L’assessore al Contenzioso**

*(F.to) Estella Pantaleo*”

Interviene l’avvocato dell’ente, CARLUCCI, che illustra le principali novità rispetto al precedente regolamento; tra cui, l’eliminazione della sezione ambientale e la presenza di sottosezioni rispetto alle sezioni principali: amministrativa, civile, lavoristica, tributaria e penale.

Il consigliere MACINA informa che sull’argomento si sono riunite congiuntamente le commissioni Servizi Amministrativi e Statuto e Regolamenti. Richiama gli emendamenti scaturiti dal lavoro delle due commissioni che si presentano del seguente tenore:

- 1) La consigliera Sblendorio evidenzia la presenza di un refuso a pagina 6, all’articolo 7, comma 2, da cui va eliminata nella espressione “contenzioso civile/lavoro”, la parola “lavoro”, correttamente inserita nella sezione C del Regolamento. Il parere della commissione è favorevole.
- 2) La consigliera Sblendorio ha proposto di emendare l’articolo 10, pagina 10 terzo rigo, con l’eliminazione della espressione “per i due anni successivi”. Il parere della commissione è favorevole.
- 3) Il consigliere Caputo ha proposto di modificare a pagina 7, articolo 8, il punto 3, prevedendo che il professionista possa iscriversi a numero tre sottosezioni anziché alle due previste. Il parere della commissione è favorevole, ad eccezione dei consiglieri Macina e Chessa che si riservano di esprimere parere in aula.
- 4) La consigliera Sblendorio ha proposto di prevedere all’interno del punto numero 3, articolo 8, pagina 8, la possibilità per il professionista iscritto nella Sezione C, relativa al contenzioso lavoristico, di iscriversi anche in altre due sottosezioni della Sezione B. Il parere della commissione è favorevole, ad eccezione del consigliere Macina, il quale si riserva di esprimere parere in aula.

Evidenzia, infine, la presentazione in data odierna di ulteriori emendamenti (prot. 12797/2021) da parte dei consiglieri Losole, Vitucci e Macina.



Dopo, l'intervento di LOSOLE, l'avv. CARLUCCI conferma la presenza del refuso nella Sezione B, dove è riportata la parola "lavoro". L'assessore PANTALEO dichiara che la previsione di tre sottosezioni, come richiesto da Caputo, non dà la possibilità di affidare gli incarichi in maniera snella e qualitativa. CAPUTO spiega che la proposta da lui formulata ha l'obiettivo di allargare la possibilità di scelta da parte del professionista sulle sottosezioni, piuttosto che sulle sezioni principali per non mettere l'amministrazione di fronte a una scelta complicata. CARLUCCI ricorda che nel regolamento precedente a quello in discussione non c'era un'iscrizione libera, ma le Sezioni principali. Il professionista aveva la possibilità di iscriversi ad una sola di queste. Con questo nuovo regolamento si è voluto ampliare il ventaglio di possibilità per il professionista. Sull'argomento si sviluppa un ampio dibattito a cui partecipano i consiglieri SBLENDORIO, CAPUTO e VITUCCI, l'assessore PANTALEO. Quindi, il consigliere Vitucci chiede la verifica del numero legale dei presenti. Svolto l'appello per chiamata nominale, risultano presenti n. 20 consiglieri; 5 consiglieri risultano assenti: BOSCO, CASSANO, CRAMAROSSA, SILVESTRI, GRAMAZIO.

In merito al secondo emendamento presentato in seduta congiunta di commissione (emendare l'articolo 10, pagina 10 terzo rigo, con l'eliminazione della espressione "per i due anni successivi"), il consigliere MACINA dichiara che è in contrasto con l'art. 68 del Codice deontologico degli avvocati, così come hanno anche evidenziato i firmatari delle proposte di emendamenti prot. 12797/2021. Sull'argomento intervengono VITUCCI, la quale condivide quanto detto da Macina e l'avv. CARLUCCI, la quale afferma che c'è una previsione del Codice Deontologico che impedisce di esprimere un parere favorevole alla proposta di emendamento del consigliere Sblendorio. Quest'ultima precisa che in merito alla sua proposta di emendamento, ci sono stati pareri del Consiglio Nazionale Forense in base ai quali il vincolo deontologico può essere sciolto nei confronti dell'Avvocato su espressa autorizzazione dell'ex cliente, anche nell'ipotesi in cui si tratti dello stesso oggetto per il quale è stato conferito il precedente incarico. Tuttavia, se il Consiglio vuole attenersi a quanto previsto dal Codice Deontologico è disponibile a ritirare la proposta di emendamento.

LOSOLE chiede di sapere se si possono discutere e votare gli emendamenti scaturiti dalla commissione atteso che il Presidente del Consiglio dichiara che non gli sono stati trasmessi. Il Segretario Generale, dott. NUNZIANTE, dichiara che – per come sono stati prodotti durante i lavori delle commissioni congiunte - gli emendamenti vanno affrontati come se fossero proposti singolarmente dai consiglieri comunali e, a seguito del testo eventualmente emendato, va proposta la votazione complessiva del testo. La Commissione è un organo del Consiglio, è il Consiglio stesso; quindi in Commissione si dovrebbe modificare, all'unanimità o a maggioranza, la proposta e poi presentarla al Consiglio Comunale così come modificata e non nella versione originaria, fermo restando il diritto di presentare emendamenti da parte di ciascun componente dell'assise. Tuttavia, così non è stato fatto.

Il consigliere MACINA, che ha presieduto la riunione congiunta delle commissioni, dà lettura dell'emendamento proposto dal consigliere Caputo di modificare a pagina 7, articolo 8, il punto 3, prevedendo che il professionista possa iscriversi a numero tre sottosezioni anziché alle due previste.

Posta ai voti per appello nominale, la proposta ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.21;

Voti a favore: n. 4 (VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO);

Contrari: n. 14;

Astenuti: n. 3 (MACINA, VITUCCI, LOSOLE);

Assenti: n. 4 (BOSCO, CASSANO, CRAMAROSSA, SILVESTRI);

Viene posto in votazione l'emendamento della consigliera Sblendorio di prevedere all'interno del punto numero 3, articolo 8, pagina 8, la possibilità per il professionista iscritto nella Sezione C, relativa al contenzioso lavoristico, di iscriversi anche in altre due sottosezioni della Sezione B.

Posta ai voti per appello nominale, la proposta ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.20;

Voti a favore: n. 13;

Contrari: n. 2 (BELLINO, CAPUTO);



Astenuti: 5 (MACINA, VITUCCI, VASILE, GRAMAZIO, LOSOLE);

Assenti: n. 5 (BOSCO, DONATI, CASSANO, CRAMAROSSA, SILVESTRI);

La consigliera Sblendorio ritira l'emendamento all'articolo 10, pagina 10 terzo rigo, che prevedeva l'eliminazione della espressione "per i due anni successivi", mentre all'articolo 7, comma 2, va eliminata nella espressione "contenzioso civile/lavoro", la parola "lavoro", trattandosi di un semplice refuso.

Il consigliere MACINA, anche a nome degli altri firmatari Vitucci e Losole, dichiara di ritirare gli emendamenti elencati alle lettere a) e b) della nota prot. 12797/2021, e propone che venga eliminata la possibilità prevista all'art. 10, co. 4, per l'avvocato che patrocinia il Comune di ottenere delle somme diverse e maggiori da quelle pattuite in convenzione. L'avv. CARLUCCI esprime parere contrario perché l'emendamento si pone in contrasto con l'articolo 13 bis della legge professionale introdotto dalla 247/2012. Interviene la consigliera VITUCCI la quale esprime considerazioni contrarie a quello proposte dall'avvocato dell'ente. Il Segretario Generale, richiamando il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge 247/2012, dichiara che detta previsione normativa si pone in antitesi con l'ipotesi di emendamento. Peraltro, la legge stessa non solo stabilisce la

vessatorietà di queste clausole, ma ne sancisce espressamente la nullità. La consigliera VITUCCI – anche a nome degli altri due firmatari – chiede che l'emendamento venga ritirato piuttosto che bocciato, dato il parere negativo espresso dall'avvocato dell'ente.

Il Segretario Generale riepiloga l'esito dei lavori, evidenziando che il primo emendamento di cui ha dato lettura il consigliere Macina non è stato approvato; il secondo emendamento è stato approvato, e che occorre, infine, eliminare il refuso evidenziato in sede di Commissione dalla consigliera Sblendorio.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21;

Voti a favore: n. 14;

Contrari: n. 1 (GRAMAZIO);

Astenuti: n. 6 (MACINA, VITUCCI, VASILE, CAPUTO, BELLINO, LOSOLE);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 42 dello Statuto Comunale;

**Esaminato** lo schema del regolamento, s allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** in merito, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il parere:

del Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali, dott.ssa Maria Antonietta Florio, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 12/01/2021;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta una maggiore spesa e/o una diminuzione di entrata ragion per cui non necessità di alcun parere di natura contabile;



## DELIBERA

1. di **approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **approvare il nuovo schema di "Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni"** adeguato alle modifiche approvate con atto di indirizzo della Giunta Comunale di cui alla Delibera nr.126 del 01/12/2020;
3. di **dare atto che:**
  - il nuovo Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni come modificato è interamente riportato nel testo di cui all'allegato A al presente di cui forma parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
  - il presente provvedimento non comporta oneri per l'Ente;
4. di **dare altresì atto** che il presente Regolamento entrerà in vigore nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto Comunale;
5. di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per gli adempimenti consequenziali di competenza;
6. di **pubblicare** il presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Modugno;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21;

Voti a favore: n. 14;

Contrari: n. 1 (GRAMAZIO);

Astenuti: n. 6 (MACINA, VITUCCI, VASILE, CAPUTO, BELLINO, LOSOLE);

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che interviene la consigliera Vitucci.

---

Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Maurizio Panettella



**Città di Modugno**





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1**

Ufficio Proponente: **ufficio Legale Contenzioso**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Legale Contenzioso)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 12/01/2021

Il Responsabile di Servizio  
dott.ssa Maria Antonietta Florio





# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 29/03/2021**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA.

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 04/05/2021 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

**MODUGNO LI', 04/05/2021**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**